



Codice civile svizzero (Comunicazione di misure di protezione degli adulti)

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 26 febbraio 2016¹;
visto il parere del Consiglio federale del 17 giugno 2016²,
decreta:

I

Il Codice civile³ è modificato come segue:

Art. 451 cpv. 2, secondo e terzo periodo (nuovi)

² ... Il Consiglio federale provvede affinché le relative informazioni siano trasmesse in modo semplice, rapido e uniforme. A tal fine emana un'ordinanza.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Minoranza

(Schwander, Miesch, Müller Thomas, Nidegger, Reimann Lukas, Rickli Natalie)

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

¹ FF 2016 4585

² FF 2016 4599

³ RS 210

1. Codice civile⁴

Art. 395 cpv. 4

Abrogato

Art. 449c

¹ Qualora ordini, modifichi, o revochi misure, l'autorità di protezione degli adulti comunica senza indugio la sua decisione, non appena essa è esecutiva, alle autorità seguenti:

1. all'ufficio dello stato civile se:
 - a. ha sottoposto una persona a curatela generale,
 - b. ha ordinato una misura che rende necessario il consenso del rappresentante legale conformemente all'articolo 260 capoverso 2, o
 - c. per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale;
2. al Comune di domicilio se:
 - a. ha sottoposto una persona a curatela, o
 - b. per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale;
3. all'ufficio delle esecuzioni del domicilio dell'interessato se:
 - a. per una persona minorenni ha istituito una tutela o una curatela secondo l'articolo 325,
 - b. per una persona maggiorenne ha istituito una curatela che conferisce al curatore poteri di amministrazione dei beni oppure revoca o limita l'esercizio dei diritti civili dell'interessato, o
 - c. per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale;
4. all'autorità per il rilascio dei documenti d'identità conformemente alla legge federale del 22 giugno 2011⁵ sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri se:
 - a. per una persona minorenni ha istituito una tutela, oppure se l'autorità parentale è stata limitata in relazione alla domanda di rilascio di documenti d'identità, o
 - b. per una persona maggiorenne ha istituito una curatela che ne limita l'esercizio dei diritti civili in relazione alla domanda di rilascio di documenti d'identità;

⁴ RS 210

⁵ RS 143.1

5. all'ufficio del registro fondiario in quanto notificazione per una menzione se:
- a. per una persona ha istituito una curatela che ne limita l'esercizio dei diritti civili in relazione alla disposizione di un fondo, o
 - b. ha vietato a una persona di disporre di un fondo.
- ² In caso di cambiamento dell'autorità di protezione degli adulti competente, spetta alla nuova autorità provvedere alle pertinenti comunicazioni.

Art. 451 cpv. 2, secondo e terzo periodo (nuovi)

Stralciare

2. Legge federale dell'11 aprile 1889⁶ sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 8a cpv. 3^{bis} (nuovo)

^{3bis} Nell'ambito delle informazioni su procedimenti esecutivi, l'ufficio d'esecuzione fornisce inoltre informazioni sulla revoca totale o parziale della capacità di agire derivante da una misura prevista dal diritto di protezione degli adulti, sempre che tale misura gli sia stata comunicata.

